



CITTÀ DI VIGEVANO

Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. **96 del 17/04/2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 13:00 nella solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:

ESECUZIONE ORDINANZA N. 8454 DEL 27.3.2019 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO (RG N. 283/2019 - GIUDICE DOTT. F. CAPELLI).

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto i Signori, dalle ore 14,00 alle ore 14,01

SALA ANDREA	Sindaco	Presente
CEFFA ANDREA	Vice Sindaco	Assente
ALESSANDRINO NUNZIATA	Assessore	Presente
AVALLE BRUNELLA	Assessore	Presente
GHIA RICCARDO	Assessore	Assente
MORESCHI ANTONIETTA	Assessore	Assente
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA	Assessore	Presente
ONORI GIULIO	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 3

Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta n. 1565 del 09/04/2019 di deliberazione relativa all'oggetto;
- Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:

- che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Sociale Comunale e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare ai Responsabili dei Settori interessati tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

ALLEGATI:

- Proposta n. 1565 del 09/04/2019 del Servizio Sociale Comunale
- Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: ESECUZIONE ORDINANZA N. 8454 DEL 27.3.2019 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO (RG N. 283/2019 - GIUDICE DOTT. F. CAPELLI).

Premesso che:

- il Comune di Vigevano aveva previsto con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 13.3.2015, avente ad oggetto "NUOVE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE (DSU) AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPCM 159/2013 - PRIMI INDIRIZZI", che un cittadino extra comunitario potesse accedere alle prestazioni sociali agevolate mediante la presentazione del modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) integrato con certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore in Italia, per gli stati, fatti e qualità indicati nella delibera stessa e per la argomentazioni ivi contenute;

- con ricorso proposto ex artt. 702-bis c.p.c. e 28 del D.lgs. n. 150/2011, notificato in data 30.1.2019, ASGI - Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione e NAGA - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA E PER I DIRITTI DI CITTADINI STRANIERI, ROM E SINTI hanno contestato, sotto molteplici profili, la suddetta delibera;

- il Comune di Vigevano, previa deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 7.2.2019, si è costituito con il patrocinio dell'Avvocatura Civica con il deposito, eseguito il 28.2 u.s., di memoria difensiva in cui, in estrema sintesi, si è sostenuto, per replicare alle eccezioni avversarie, che:

Ø l'art. 2, comma 2 del d.p.r. 31.8.1999, n. 394 e, con una formulazione pressoché identica, l'art. 3, comma 4 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, precisano quali sono gli ámbiti nei quali il cittadino straniero può utilizzare dichiarazioni sostitutive;

Ø per effetto di tali disposizioni al cittadino straniero sarebbe precluso nei rapporti con la P.A. di avvalersi di dichiarazioni sostitutive per certificare quegli stati, qualità personali e fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;

Ø di conseguenza sarebbe risultato legittimo e non discriminatorio richiedere, così come prescritto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 13.3.2015, gli ISEE formati in base alla nuova normativa (rectius d.P.C.M. 5.12.2013 n. 159 - "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)."), completi delle certificazioni rilasciate dagli stati esteri, per la verifica di fatti, stati e qualità personali che non sono controllabili da parte di soggetti pubblici italiani;

- in esito alla discussione del 13.3.2019, è stata pronunciata l'ordinanza in oggetto, che accogliendo il predetto ricorso ha accertato e dichiarato "il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Vigevano consistente nell'aver approvato e posto in esecuzione la delibera di Giunta numero 51 del 4 ottobre 2017, nella parte in cui ha previsto che il cittadino extra UE non possa accedere a prestazioni sociali agevolate mediante presentazione del modello ISEE al pari del cittadino italiano, ma debba integrarlo con "certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato

estero, legalizzati dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore in Italia” e conseguentemente” ha ordinato “al Comune di Vigevano, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, di cessare il comportamento discriminatorio e pertanto di revocare o modificare la delibera di Giunta comunale numero 51/17 nelle parti sopraindicate, in modo da consentire ai cittadini di paesi extra UE di accedere a prestazioni sociali agevolate, mediante presentazione dell'ISEE alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani.”;

Considerato che il predetto ricorso è stato promosso ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 1.9.2011, n. 150, che prevede, in particolare, al comma 5 che: *“Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. (...)”;*

Constatato che l'ordine, contenuto nel provvedimento n. 8454 del 27.3.2019 pronunciato dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, è immediatamente esecutivo e che l'Amministrazione è tenuta a conformarvisi;

Rilevato, peraltro, che risulta pendente l'appello proposto dal Comune di Lodi davanti alla Corte d'Appello di Milano - Prima Sezione Civile avverso l'ordinanza pronunciata il 13.12.2018 dal Tribunale di Milano, I Sezione Civile in un caso del tutto analogo a quello deciso dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro nel ricorso RG n. 283/2019;

Ritenuto che, qualora il predetto appello fosse accolto, il Comune di Vigevano nell'esercizio del suo potere di autotutela si riserva la facoltà di riadottare la delibera Giunta Comunale n. 51 del 13.3.2015, la cui revoca sarà disposta con il presente atto;

Tutto ciò premesso e richiamato;

Visto l'art. 28, comma 5, del D.Lgs. 1.9.2011, n. 150;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Sociale Comunale e dal Dirigente del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- per le motivazioni, in premessa esposte, in esecuzione dell'ordinanza n. 8454 del 27.3.2019 pronunciata dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro nel ricorso **RG n. 283/2019**, di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 13.3.2015, avente ad oggetto "NUOVE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE (DSU) AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPCM 159/2013 - PRIMI INDIRIZZI";
- di riservarsi, qualora l'appello promosso dal Comune di Lodi davanti alla Corte d'Appello di Milano - Prima Sezione Civile avverso l'ordinanza pronunciata il 13.12.2018 dal Tribunale di Milano, I Sezione Civile fosse accolto, di rivalutare i presupposti di fatto e di diritto ai fini dell'eventuale riadozione della delibera Giunta Comunale n. 51 del 13.3.2015;

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CORIO LORENA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 96 del 17/04/2019